

N. R.G. 34052/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona della Giudice, dott.ssa Silvia Albano,
nella causa n. 34052/2021 del ruolo generale,
ha emesso il seguente

D E C R E T O

premesso che -----, ha inoltrato domanda di protezione internazionale;
che il richiedente asilo è trattenuto nel C.P.R. di Ponte Galeria in quanto destinatario
di un provvedimento di respingimento differito emesso dal Questore di Siracusa in
data 25 maggio 2021 e contestualmente è stato disposto il trattenimento dello stesso
presso il C.P.R. di Ponte Galeria;

considerato che il richiedente è giunto in Italia il 9 maggio 2021, trattenuto presso
il punto di crisi ex art 10 ter D.lvo n. 286/98, poi posto in isolamento per emergenza
epidemiologica e per ragioni di sanità pubblica su una nave a largo delle coste
italiane;

considerato che il trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace di Roma in
data 27 maggio 2021 e successivamente è stata presentata domanda di protezione
internazionale per cui è stato adottato nuovo provvedimento di trattenimento da
parte del Questore di Roma;

considerato che il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese in
quanto era consumatore abituale di hashish e in Tunisia viene punito anche il
consumo di droga, per cui aveva paura di essere arrestato;

che la difesa ha eccepito che il respingimento era illegittimo così come il
trattenimento in quanto il richiedente era stato trattenuto presso il punto di crisi di
Lampedusa per sei giorni senza convalida da parte dell'autorità giudiziaria e
successivamente portato su una "nave quarantena" per 10 giorni ove era stato
privato della libertà personale in mancanza di qualsiasi provvedimento e/o
convalida da parte dell'autorità giudiziaria, in violazione dell'art 13 della
Costituzione;

che, in ogni caso, in considerazione del tempo trascorso dall'ingresso in Italia non
potevano ritenersi sussistenti i presupposti del respingimento differito;

che la Questura ha chiesto la convalida del trattenimento, non potendo il giudice
adito sindacare il provvedimento del giudice di pace in mancanza di impugnazione.

OSSERVA

Ritiene questo giudice di non potere in questa sede entrare nel merito del
provvedimento di convalida del trattenimento adottato da altra autorità giudiziaria
che dovrà essere eventualmente autonomamente impugnato.

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 2457/21
stabilendo che il provvedimento di convalida del trattenimento può essere sempre
riesaminato dal giudice della proroga anche se non sia stato autonomamente
impugnato e ciò sulla base del principio di concentrazione delle tutele essendo
sempre possibile, sulla base dell'art 15 della direttiva n. 2008/115 CE (rimpatri),
riesaminare la sussistenza dei presupposti del trattenimento.



Si trattava di un caso nel quale, però, l'autorità giudiziaria competente per la convalida e per la proroga era la stessa, mentre nel caso di specie la competenza appartiene a diversa autorità giudiziaria sicchè si ritiene che in questa sede non possa sindacarsi il provvedimento di convalida del trattenimento adottato dal Giudice di Pace.

Dai rilievi dattiloscopici allegati il richiedente risulta essere entrato in Italia altre volte, anche con diverse generalità, circostanza confermata dallo stesso nel corso dell'udienza, ove ha affermato che era stato sempre rimpatriato.

Non sembrano, poi, essere sussistenti - sostanzialmente nemmeno allegati - i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale per cui la domanda dovrebbe ritenersi strumentale a evitare l'esecuzione del provvedimento di respingimento, ma l'andamento dell'audizione consiglia però di verificare se le condizioni psicofisiche del richiedente, che è apparso molto provato e a tratti confuso, siano compatibili con il trattenimento e da quali sostanze sia dipendente, posto che lo stesso ha dichiarato di soffrire per crisi di astinenza, onde eventualmente approntare cure adeguate.

Sussistendo in astratto i presupposti per la convalida del trattenimento, appare però necessario disporre la convalida in questa fase solo per il tempo necessario a effettuare gli accertamenti medici e psicologici necessari a verificare la condizione di vulnerabilità del richiedente e la compatibilità con il regime di trattenimento, onde consentirne la successiva valutazione da parte del giudice.

P.Q.M.

Convalida il trattenimento di -----, nel C.P.R. di Ponte Galeria fino al 14 giugno 2021, disponendo gli accertamenti medici e psicologici di cui in motivazione;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 31/05/2021

la Giudice
d.ssa Silvia Albano

